



## Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Via Milano 15 - 34132 Trieste

Tel. 040 632264 - Fax 040 632265

e-mail: [posta@figclnd-fvg.org](mailto:posta@figclnd-fvg.org) - sito web: [www.figclnd-fvg.org](http://www.figclnd-fvg.org)

---

# STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

## COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 09.08.2018

### 1. Sommario

<b>COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.</b> .....	<b>2</b>
<b>COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.</b> .....	<b>2</b>
<b>COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE</b> .....	<b>2</b>
<b>CONSIGLIO DIRETTIVO</b> .....	<b>2</b>
Coppa Italia Società di Eccellenza 2018/2019 – Trofeo Diego Meroi.....	2
Coppa Italia Società di Promozione 2018/2019 – Trofeo Aldo Tortul.....	7
<b>SEGRETERIA</b> .....	<b>13</b>
Iscrizioni Stagione Sportiva 2018/2019.....	13
Termine Regolarizzazione Iscrizione Campionati e Tornei – Stagione Sportiva 2018/2019.....	13
<b>COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA</b> .....	<b>14</b>
<b>SEGRETERIA</b> .....	<b>14</b>
Requisiti Per Il Riconoscimento Di Centro Calcistico Di Base, Scuola Di Calcio E Scuola Di Calcio Élite S.S.2018/2019.....	14
<b>COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE</b> .....	<b>21</b>
<b>GIUSTIZIA SPORTIVA</b> .....	<b>22</b>
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO.....	22
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	22
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	22

# **CHIUSURA COMITATO REGIONALE**

Si ricorda che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi al pubblico fino a

Martedì **14 Agosto 2018**

Per comunicazioni urgenti le società potranno contattare gli uffici esclusivamente:

**tramite fax al numero 040/632265  
lasciando un messaggio nella segreteria telefonica al numero 040/632264**

Si ricorda inoltre che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi per ferie nelle seguenti giornate:

da Giovedì **16 Agosto 2018** a Sabato **18 Agosto 2018**

## **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

NESSUNA COMUNICAZIONE.

## **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

NESSUNA COMUNICAZIONE.

## **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **Consiglio Direttivo**

### **COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2018/2019 – TROFEO DIEGO MEROI**

Si informa che la vincente della fase regionale della Coppa Italia Eccellenza 2018/2019 accederà alla fase nazionale della manifestazione stessa.

#### **REGOLAMENTO**

**Precisiamo che le gare sono programmate anche in giorni infrasettimanali ed in orario serale.**

**Le Società sprovviste di impianto di illuminazione dovranno segnalare al Comitato Regionale un campo in alternativa provvisto di tale impianto.**

#### **1. FASE REGIONALE – PARTECIPAZIONE**

Alla manifestazione partecipano le sedici società del Campionato di Eccellenza.

## 2. FORMULA

La competizione per la Stagione Sportiva 2018/2019 si svolgerà secondo la formula sotto riportata.

### PRIMO TURNO

Le sedici squadre sono abbinate tra di loro con tabellone più sotto riportato (giocherà in casa la gara di andata la società prima nominata).

Le gare del PRIMO TURNO si svolgeranno con gare di andata e ritorno.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Accederanno ai quarti di finale le otto squadre vincenti.

### PRIMO TURNO

A: 25/08/2018 ORE 20.00  
R: 01/09/2018 ORE 20.00

### QUARTI DI FINALE

A: 26/09/2018 ORE 20.00  
R: 10/10/2018 ORE 20.00

### SEMIFINALE

A: 31/10/2018 ORE 20.00  
R: 21/11/2018 ORE 20.00

### FINALE

22/12/2018 ORE 15.00  
FONTANAFREDDA (PN)

#### Gara 01

JUVENTINA S.ANDREA  
LUMIGNACCO

#### Gara 09

Vincente gara 01  
Vincente gara 02

#### Gara 02

TRICESIMO  
MANZANESE

#### Gara 13

Vincente gara 09  
Vincente gara 10

#### Gara 03

COM. FONTANAFREDDA  
CORDENONS

#### Gara 10

Vincente gara 03  
Vincente gara 04

#### Gara 04

PRO GORIZIA  
SAN LUIGI CALCIO

#### Gara 15

Vincente gara 13  
Vincente gara 14

#### Gara 05

FLAIBANO  
LIGNANO

#### Gara 11

Vincente gara 05  
Vincente gara 06

#### Gara 06

NK KRAS REPEN  
EDMONDO BRIAN

#### Gara 14

Vincente gara 11  
Vincente gara 12

#### Gara 07

RONCHI CALCIO  
GEMONESE

#### Gara 12

Vincente gara 07  
Vincente gara 08

#### Gara 08

COM. FIUME V.BANNIA  
TORVISCOSA

## QUARTI DI FINALE

Le otto squadre verranno abbinare tra di loro come da tabellone sopra riportato.

Le gare dei QUARTI DI FINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno.

Per determinare la squadra che giocherà **la gara di ritorno in casa** si terrà conto nell'ordine:

1. Del maggior numero di punti conseguiti nelle gare del primo turno (al termine dei tempi regolamentari);
2. Della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite nel corso dei tempi regolamentari delle gare del primo turno,
3. Del maggior numero di reti segnate nel corso dei tempi regolamentari delle gare del primo turno;
4. della migliore posizione nella "Coppa Disciplina" (calcolata su tutte le gare disputate);
5. del sorteggio (effettuato a cura del Comitato Regionale).

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le quattro squadre vincenti accederanno alle semifinali.

## SEMIFINALI

Le quattro squadre qualificate verranno abbinare tra loro come da tabellone sopra riportato.

Le gare di SEMIFINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno.

Per determinare la squadra che giocherà **la gara di ritorno in casa** si terrà conto nell'ordine:

1. Del maggior numero di punti conseguiti nelle gare dei quarti di finale (al termine dei tempi regolamentari);
2. Della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite nel corso dei tempi regolamentari delle gare dei quarti di finale;
3. Del maggior numero di reti segnate nel corso dei tempi regolamentari delle gare dei quarti di finale;
4. della migliore posizione nella "Coppa Disciplina" (calcolata su tutte le gare disputate);
5. del sorteggio (effettuato a cura del Comitato Regionale).

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le due squadre vincenti accederanno alla finale.

## FINALE

La gara di finale della Coppa Italia – Società di Eccellenza – Fase Regionale – 2018/2019 si svolgerà **DOMENICA 22 DICEMBRE 2018 alle ore 15.00 presso il Campo Sportivo di FONTANAFREDDA (PN)**

La gara si svolgerà in due tempi da 45' l'uno.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

### **3. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI**

**Alle gare di Coppa Italia Dilettanti 2018/2019 – Società di Eccellenza - Fase Regionale - possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società, nel rispetto delle norme previste per la partecipazione al Campionato di Eccellenza (almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1998, un calciatore nato dal 1° gennaio 1999 e un calciatore nato dall'1.1.2000).**

### **4. SOSTITUZIONE CALCIATORI**

**Nelle gare di Coppa Italia – Società di Eccellenza è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

### **5. GIUSTIZIA SPORTIVA**

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate, nei confronti della stessa, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Al riguardo (ed in base a quanto previsto dal c.u. n 1 della L.N.D.) vengono così fissati gli importi relativi alle ammende per rinuncia delle gare della Coppa Italia:

1^ rinuncia Euro	300,00-
2^ rinuncia Euro	600,00-
3^ rinuncia Euro	1.000,00-

Inoltre trascriviamo il Comunicato Ufficiale n. 65 della F.I.G.C. dd. 11/06/2018 inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2018/2019):

Il Commissario Straordinario,

– Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., relative alla stagione sportiva 2018/2019, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale;

– ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

– visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

– i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

– gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;

– il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

– gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo;

– La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

## **6. ESECUZIONE DELLE SANZIONI**

Si ricorda che **si scontano** nella competizione di Coppa Italia **le squalifiche a giornata** che sono state irrogate in relazione ad infrazioni commesse **nella competizione stessa**, così come previsto dall'art. 19, punti 11.1 e 11.2, del Codice di Giustizia Sportiva.

In merito a **squalifiche non scontate nella stagione precedente** ed irrogate per infrazioni commesse in gare di Coppa Italia o Coppa Regione, la Corte Federale, nella riunione del 18 dicembre 2003, ha espresso il seguente parere interpretativo dell'art. 17 dell'allora vigente Codice di Giustizia Sportiva:

**“in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia”.**

La suddetta Corte ha espresso quindi il parere che le squalifiche, nei casi suindicati, possano scontarsi nella stagione sportiva successiva rispettivamente nelle competizioni di Coppa Regione (ove la squalifica fosse maturata in relazione a precedente gara di Coppa Italia) o di Coppa Italia (nell'ipotesi inversa di squalifica maturata in relazione a precedente gara di Coppa Regione).

Da ultimo, si precisa che i dirigenti, i tesserati ed i soci, colpiti da **provvedimenti disciplinari a termine**, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare (art. 22, punto 8, del Codice di Giustizia Sportiva).

## **7. ASSISTENZA MEDICA**

Alle Società ospitanti le gare della Coppa Italia 2018/2019 – Società di Eccellenza – è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti le gare della Coppa Italia 2018/2019 – Società di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

## **8. CAMPI DI GIOCO**

### **SOCIETÀ'**

COMUNALE FIUME V.BANNIA  
COMUNALE FONTANAFREDDA  
CORDENONS  
EDMONDO BRIAN  
FLAIBANO  
GEMONESE  
JUVENTINA S.ANDREA  
LIGNANO  
LUMIGNACCO  
MANZANESE  
N.K. KRAS REPEN  
PRO GORIZIA  
RONCHI CALCIO  
SAN LUIGI CALCIO  
TORVISCOSA  
TRICESIMO

### **CAMPO**

Via Verdi "A", Fiume Veneto  
Viale dello Sport, Fontanafredda  
Via Braida d'Andrea, Cordenons  
Via dei Carpini, Precenicco  
Via Cavour, Flaibano  
Via Del Bersaglio, Gemona Del Friuli  
Via del Carso, Gorizia  
Viale Europa, Lignano Sabbiadoro  
Via Carnia, Lauzacco  
Via Olivo "A", Manzano  
"Dario Skabar" Strada per Opicina, Rupingrande  
"E. Bearzot" Via Capodistria, Gorizia  
Via Aeroporto, Ronchi dei Legionari  
Via Felluga, Trieste  
Via Fornelli di Sotto, Torviscosa  
Via San Francesco "A", Tricesimo

## **COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2018/2019 – TROFEO ALDO TORTUL**

### **REGOLAMENTO**

**Precisiamo che le gare sono programmate anche in giorni infrasettimanali ed in orario serale.**

**Le Società sprovviste di impianto di illuminazione dovranno segnalare al Comitato Regionale un campo in alternativa provvisto di tale impianto.**

### **1. PARTECIPAZIONE**

Alla manifestazione partecipano le trentadue società del Campionato di Promozione.

### **2. FORMULA**

La competizione per la Stagione Sportiva 2018/2019 si svolgerà secondo la formula sotto riportata.

#### **PRIMO TURNO**

Le trentadue squadre sono abbinate tra di loro con tabellone più sotto riportato (giocherà in casa la gara di andata la società prima nominata).

Le gare del PRIMO TURNO si svolgeranno con gare di andata e ritorno.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Accederanno agli ottavi di finale le sedici squadre vincenti.

**Segue Coppa Italia di Promozione 2018/2019 – TROFEO ALDO TORTUL**

**PRIMO TURNO**  
A: 29.08.18 – 20.00  
R: 02.09.18 – 16.00

**OTTAVI**  
A: 19.09.18 – 20.00  
R: 03.10.18 – 20.00

**QUARTI**  
A: 31.10.18 – 20.00  
R: 14.11.18 – 20.00

**SEMIFINALE**  
A: 20.03.19 – 20.00  
R: 03.04.19 – 20.00

**FINALE**  
24.04.19 – 19.30  
FAEDIS (UD)

**SEMIFINALE**  
A: 20.03.19 – 20.00  
R: 03.04.19 – 20.00

**QUARTI**  
A: 31.10.18 – 20.00  
R: 14.11.18 – 20.00

**OTTAVI**  
A: 19.09.18 – 20.00  
R: 03.10.18 – 20.00

**PRIMO TURNO**  
A: 29.08.18 – 20.00  
R: 02.09.18 – 16.00

**Gara 01**

MLADOST SZ  
VIRTUS CORNO

**Gara 17**

Vincente gara 01  
Vincente gara 02

**Gara 02**

COSTALUNGA  
PRATA FALCHI V.

**Gara 25**

Vincente gara 17  
Vincente gara 18

**Gara 03**

PRO FAGAGNA  
ISM GRADISCA

**Gara 18**

Vincente gara 03  
Vincente gara 04

**Gara 04**

TRIESTE CALCIO  
CASARSA

**Gara 29**

Vincente gara 25

**Gara 31**

Vincente gara 29  
Vincente gara 30

**Gara 30**

Vincente gara 27

**Gara 27**

Vincente gara 21  
Vincente gara 22

**Gara 05**

VIVAI COOP RAUSC.  
TOLMEZZO CARNIA

**Gara 19**

Vincente gara 05  
Vincente gara 06

**Gara 06**

POL. CODROIPO  
PRIMORJE

**Gara 26**

Vincente gara 19  
Vincente gara 20

**Gara 07**

PRO ROMANS MEDEA  
CAMINO

**Gara 20**

Vincente gara 07  
Vincente gara 08

**Gara 08**

VAJONT  
SANVITese

**Gara 09**

S.GIOVANNI  
OL3

**Gara 21**

Vincente gara 09  
Vincente gara 10

**Gara 10**

SISTIANA SESLJAN  
TORRE

**Gara 11**

CHIARBOLA PONZIANA  
PRAVISDOMINI

**Gara 22**

Vincente gara 11  
Vincente gara 12

**Gara 12**

CORVA  
VALNATISONE

**Gara 13**

COM. GONARS  
PRO CERVIGNANO M.

**Gara 23**

Vincente gara 13  
Vincente gara 14

**Gara 14**

TARCENTINA  
SPAL CORDOVADO

**Gara 28**

Vincente gara 23  
Vincente gara 24

**Gara 15**

SESTO BAGNAROLA  
ZAULE RABUIESE

**Gara 24**

Vincente gara 15  
Vincente gara 16

**Gara 16**

RISANESE  
UNION PASIANO



### **OTTAVI DI FINALE**

Le sedici squadre verranno abbinare tra di loro come da tabellone sopra riportato.

Le gare degli OTTAVI DI FINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno.

Per determinare la squadra che giocherà **la gara di ritorno in casa** si terrà conto nell'ordine:

1. Del maggior numero di punti conseguiti nelle gare del primo turno (al termine dei tempi regolamentari);
2. Della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite nel corso dei tempi regolamentari delle gare del primo turno;
3. Del maggior numero di reti segnate nel corso dei tempi regolamentari delle gare del primo turno;
4. della migliore posizione nella "Coppa Disciplina" (calcolata su tutte le gare disputate);
5. del sorteggio (effettuato a cura del Comitato Regionale).

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le otto squadre vincenti accederanno ai quarti di finale.

### **QUARTI DI FINALE**

Le otto squadre verranno abbinare tra di loro come da tabellone sopra riportato.

Le gare dei QUARTI DI FINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno.

Per determinare la squadra che giocherà **la gara di ritorno in casa** si terrà conto nell'ordine:

1. Del maggior numero di punti conseguiti nelle gare degli ottavi di finale (al termine dei tempi regolamentari);
2. Della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite nel corso dei tempi regolamentari delle gare degli ottavi di finale;
3. Del maggior numero di reti segnate nel corso dei tempi regolamentari delle gare degli ottavi di finale;
4. della migliore posizione nella "Coppa Disciplina" (calcolata su tutte le gare disputate);
5. del sorteggio (effettuato a cura del Comitato Regionale).

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le quattro squadre vincenti accederanno alle semifinali.

## **SEMIFINALI**

Le quattro squadre qualificate verranno abbinare tra loro come da tabellone sopra riportato.

Le gare di SEMIFINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno.

Per determinare la squadra che giocherà **la gara di ritorno in casa** si terrà conto nell'ordine:

1. Del maggior numero di punti conseguiti nelle gare dei quarti di finale (al termine dei tempi regolamentari);
2. Della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite nel corso dei tempi regolamentari delle gare dei quarti di finale;
3. Del maggior numero di reti segnate nel corso dei tempi regolamentari delle gare dei quarti di finale;
4. della migliore posizione nella "Coppa Disciplina" (calcolata su tutte le gare disputate);
5. del sorteggio (effettuato a cura del Comitato Regionale).

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le due squadre vincenti accederanno alla finale.

## **FINALE**

La gara di finale della Coppa Italia – Società di Promozione 2018/2019 si svolgerà **MERCOLEDÌ' 24 APRILE 2019 alle ore 19.30 presso il Campo Sportivo di FAEDIS (UD)**.

La gara si svolgerà in due tempi da 45' l'uno.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

## **3. PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI**

**Alle gare di Coppa Italia Dilettanti 2018/2019 – Società di Promozione possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società, nel rispetto delle norme previste per la partecipazione al Campionato di Promozione (almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1998, un calciatore nato dal 1° gennaio 1999 e un calciatore nato dall'1.1.2000).**

## **4. SOSTITUZIONE CALCIATORI**

Nelle gare di Coppa Italia – Società di Promozione è consentita la sostituzione di **cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto**.

## **5. GIUSTIZIA SPORTIVA**

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate, nei confronti della stessa, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Al riguardo (ed in base a quanto previsto dal c.u. n 1 della L.N.D.) vengono così fissati gli importi relativi alle ammende per rinuncia delle gare della Coppa Italia:

- 1^ rinuncia Euro 300,00-
- 2^ rinuncia Euro 600,00-
- 3^ rinuncia Euro 1.000,00-

Inoltre trascriviamo il Comunicato Ufficiale n. 65 della F.I.G.C. dd. 11/06/2018 inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2018/2019):

Il Commissario Straordinario,

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., relative alla stagione sportiva 2018/2019, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo;
- La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

## **6. ESECUZIONE DELLE SANZIONI**

Si ricorda che **si scontano** nella competizione di Coppa Italia **le squalifiche a giornata** che sono state irrogate in relazione ad infrazioni commesse **nella competizione stessa**, così come previsto dall'art. 19, punti 11.1 e 11.2, del Codice di Giustizia Sportiva.

In merito a **squalifiche non scontate nella stagione precedente** ed irrogate per infrazioni commesse in gare di Coppa Italia o Coppa Regione, la Corte Federale, nella riunione del 18 dicembre 2003, ha espresso il seguente parere interpretativo dell'art. 17 dell'allora vigente Codice di Giustizia Sportiva:

**“in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia”.**

La suddetta Corte ha espresso quindi il parere che le squalifiche, nei casi suindicati, possano scontarsi nella stagione sportiva successiva rispettivamente nelle competizioni di Coppa Regione (ove la squalifica fosse maturata in relazione a precedente gara di Coppa Italia) o di Coppa Italia (nell'ipotesi inversa di squalifica maturata in relazione a precedente gara di Coppa Regione).

Da ultimo, si precisa che i dirigenti, i tesserati ed i soci, colpiti da **provvedimenti disciplinari a termine**, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare (art. 22, punto 8, del Codice di Giustizia Sportiva).

## **7. CAMPI DI GIOCO**

### **SOCIETA'**

CAMINO  
CASARSA  
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO  
COMUNALE GONARS  
CORVA  
COSTALUNGA  
ISM GRADISCA  
MLADOST S.Z.  
OL3  
POL. CODROIPO  
PRATA FALCHI VISINALE  
PRAVISDOMINI  
PRIMORJE  
PRO CERVIGNANO M.  
PRO FAGAGNA  
PRO ROMANS MEDEA  
RISANESE  
S.GIOVANNI  
SANVITESE  
SESTO BAGNAROLA  
SISTIANA SESLJAN  
SPAL CORDOVADO  
TARCENTINA  
TOLMEZZO CARNIA  
TORRE  
TRIESTE CALCIO  
UNION PASIANO  
VAJONT  
VALNATISONE  
VIRTUS CORNO  
VIVAI COOPERATIVI RAUSC  
ZAULE RABUIESE

### **CAMPO DI GIOCO**

Via San Vidotto, Camino al Tagliamento  
Viale Rimembranza "A", Casarsa della Delizia  
Loc. Trebiciano, Trieste  
Via Dante, Gonars  
Via Tonin, Corva di Azzano Decimo  
Viale Sanzio, Trieste  
Via dei Campi, Gradisca  
Via Gorizia, Doberdo del Lago  
Via Casali Bertossi, Faedis  
Via Circonvallazione Sud, Codroipo  
Via centro, Visinale di Pasiano  
P.le ragazzi del '99, Pravisdomini  
"Rouna" Loc. Prosecco, Trieste  
P.le Lancieri d'Aosta, Cervignano del Friuli  
Via Tonutti, Fagagna  
Via Atleti Azzurri, Romans d'Isonzo  
Via Lavariano, Risano  
Viale Sanzio, Trieste  
Via Prodolone, San Vito al Tagliamento  
Via Vissignano, Bagnarola di Sesto al Reghena  
Loc. Visogliano, Duino Aurisina  
Via Circonvallazione "A", Cordovado  
Via Pascoli "A", Tarcento  
Via Val di Gorto "A", Tolmezzo  
Via Peruzza, Torre di Pordenone  
Via Petracco "A", Trieste  
Via Coletti, Pasiano di Pordenone  
Via dello Stadio, Vajont  
Via Musoni, San Pietro al Natisone  
Via dei Pini "A", Corno di Rosazzo  
Via Udine, Rauscedo  
Via di Zaule, Aquilinia

# Segreteria

## ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

A seguito della Circolare applicativa (più sotto riportata), pubblicata sul C.U. n. 5 del SGS e relativa alla attività giovanile agonistica categoria giovanissimi, si ricorda che il Consiglio Direttivo ha stabilito la riapertura delle iscrizioni della sotto indicata attività:

- **ADEMPIMENTO N. 1**

"UNDER 14 REGIONALE"	Termine ordinario per l'effettuazione dell'iscrizione e dell'invio tramite dematerializzazione <b><u>FINO A</u></b> <b>Venerdì 10 AGOSTO 2018 – ore 19.00</b>
----------------------	---

**La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, *devono pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con documentazione dematerializzata ed inviata attraverso la nuova procedura della firma elettronica. Si invitano le Società ad allegare la copia del pagamento effettuato per l'iscrizione ai Campionati e/o Tornei***

Per tutte le informazioni relative alle iscrizioni si rimanda ad una attenta lettura del Comunicato Ufficiale n. 1 del 02.07.2018.

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 05/SGS del 27/07/2018**

#### **Circolare applicativa C.U. n. 1**

#### **Attività giovanile agonistica Categoria Giovanissimi**

Il Comitato di Presidenza del Settore Giovanile e Scolastico nella riunione del 26 Luglio u.s., con riferimento alla norma che disciplina l'attività giovanile agonistica prevista al punto 2.1 a) del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato in data 2 Luglio 2018 ed in particolare in relazione ai limiti di età stabiliti per la partecipazione al campionato Under 14, con apposita circolare esplicativa ha specificato quanto segue:

*La limitazione ad un numero massimo di 5 calciatori nati nel 2006 non si applica alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che necessitano di un numero maggiore di calciatori della medesima annata al solo fine di completare l'organico per la partecipazione al campionato.*

*Non saranno in nessun caso considerate eventuali necessità ulteriori per motivazioni di carattere diverso ovvero finalizzate alla formazione di più di un organico utile alla partecipazione al campionato Under 14 anche se di diverso livello o comunque in presenza di un numero sufficiente di calciatori dell'annata 2005 utili alla composizione di almeno una squadra nel campionato Under 14.*

## **TERMINE REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE CAMPIONATI E TORNEI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

Si ricorda che è stato fissato per il giorno:

**Venerdì 10 agosto 2018 – ore 19.00**

il **termine** per la regolarizzazione delle richieste di iscrizione ai Campionati/Coppe/Tornei di:

**ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA e SECONDA CATEGORIA– JUNIORES REGIONALE "UNDER 19" – REGIONALI ALLIEVI "UNDER 17" e "UNDER 16", REGIONALI GIOVANISSIMI "UNDER 15" e "UNDER 14" – COPPA REGIONE DI 1^ e 2^ CATEGORIA.**

# COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

## Segreteria

### REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DI CENTRO CALCISTICO DI BASE, SCUOLA DI CALCIO E SCUOLA DI CALCIO ÉLITE S.S.2018/2019

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Dalla s.s. 2016/2017 sono previste nuove modalità per il riconoscimento dei Centri Calcistici di Base (CCB) e delle Scuole di Calcio. Tali modalità, per la s.s. 2018/2019, sono state pubblicate sul CU n.2 del SGS (pubblicato in data 12 luglio 2018 e scaricabile direttamente dal sito del Settore Giovanile e Scolastico [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it)).

Le tipologie previste anche per la s.s. 2018/2019 sono:

- 1) *Centro Calcistico di Base*,
- 2) *Scuola di Calcio*,
- 3) *Scuola di Calcio di Élite*.

### RICONOSCIMENTO CENTRO CALCISTICO DI BASE, SCUOLA DI CALCIO E SCUOLE DI CALCIO ÉLITE

Per il riconoscimento del Centro Calcistico di Base (CCB) e della Scuola di Calcio, è indispensabile:

- 1) Rispettare i requisiti generali pubblicati sul CU n.2 SGS e già pubblicati sul CU FVG n.10 del 7/8/2018;
- 2) Presentare il **Modulo di presentazione della società** (allegato n.1 del CU SGS n.2 – il file in formato PDF editabile è allegato al CU FVG n.10 del 7/8/2018) **ENTRO il 30 settembre 2018** (per i Centri Calcistici di Base, alla Delegazione territorialmente competente) o **ENTRO il 10 settembre 2018** (per le Scuole di Calcio e Scuole di Calcio élite, all'Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, mail: [friuliveneziagiulia.sgs@figc.it](mailto:friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) - vedasi CU FVG n.10 del 7/8/2018);
- 3) compilare il **Modulo on line di censimento del settore giovanile** secondo le modalità già specificate nel CU FVG n.10 del 7/8/2018 **ENTRO IL 30 novembre 2018**

### RICONOSCIMENTO SCUOLA DI CALCIO

Per il riconoscimento della Scuola di Calcio, oltre a quanto sopra specificato, è indispensabile:

- A) Consegnare **ENTRO il 10 SETTEMBRE 2018** via mail esclusivamente all'Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico (mail: [friuliveneziagiulia.sgs@figc.it](mailto:friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)) la **Dichiarazione di Impegno Scuole di Calcio** (allegato al presente CU);
- B) possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti di seguito indicati:

- 1) almeno un anno di affiliazione alla FIGC (precedente all'anno in corso);
- 2) partecipazione all'attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI e/o PRIMI CALCI, PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI ed ALLIEVI.  
In considerazione delle opportunità di ordine demografico in relazione al territorio in cui si svolge l'attività, è possibile chiedere deroga esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia (mail: [friuliveneziagiulia.sgs@figc.it](mailto:friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)) per la sola categoria "Piccoli Amici" purché la richiesta delle Società interessate sia adeguatamente motivata ed avvenga entro il 30/10/2018.

A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società di iscrivere ai Tornei Ufficiali della FIGC un equo numero di squadre in rapporto al numero dei tesserati/e delle rispettive categorie di base:

- per la categoria Pulcini: almeno 1 squadra ogni 15 tesserati/e
- per la categoria Esordienti: almeno 1 squadra ogni 20 tesserati/e;

3) numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie:

- PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e
- PRIMI CALCI minimo 10 bambini/e
- PULCINI minimo 14 bambini/e
- ESORDIENTI minimo 18 bambini/e

Rilevata l'oggettiva difficoltà di ordine demografico e geografico a conseguire tale requisito numerico in alcune realtà territoriali, il riconoscimento della Scuola di Calcio potrà, in deroga, essere concesso anche qualora non venisse raggiunto il numero minimo di bambini richiesto per la partecipazione all'attività dei PICCOLI AMICI;

4) Partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. Manifestazione Pulcini, già "Sei Bravo a... Scuola di Calcio", Manifestazione Piccoli Amici e Primi Calci, già "Fun Football", ecc.);

4bis) Nomina di un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, in possesso di qualifica Tecnica Federale iscritto all'albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa;

5) Tesseramento di almeno 4 Tecnici qualificati destinati a ciascuna delle 4 categorie di base. I Tecnici dovranno essere iscritti all'albo del Settore Tecnico della FIGC nei seguenti ruoli (in ordine di preferenza):

- Allenatore Giovani Calciatori - "UEFA Grassroots C-Licence",
- Istruttore di Calcio
- Allenatore di Base – UEFA-B> o <Istruttore Giovani Calciatori> o <Allenatore III^ Categoria,
- UEFA-PRO (I^ Categoria)
- UEFA-A (II^ Categoria)

Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci, oltre alle qualifiche sopra indicate, il presente criterio potrà essere soddisfatto anche affidando l'incarico ad un *Preparatore Atletico di Settore Giovanile* iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società o, in alternativa, a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomatici ISEF;

**Come già previsto dalle norme emanate nella scorsa stagione sportiva, si fa presente che da quest'anno il Responsabile Tecnico della Scuola Calcio indicato al punto 4bis) di cui sopra dovrà essere individuato come ulteriore tecnico oltre ai 4 sopra indicati.**

**Resta inteso che il Responsabile Tecnico, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche assumere il ruolo tecnico per la guida di altre squadre nelle categorie di base o nelle categorie giovanili.**

6) Obbligo di indicare nel **Modulo di Presentazione della Società** (Allegato 1 del CU n.2 SGS, allegato anche al CU FVG n.10 del 7/8/2018), a pag. 4 alla voce "ruolo", i **coordinatori tecnici** delle 6 categorie giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, nell'Attività di Base; Under 15 - Giovanissimi ed Under 17 - Allievi, nell'Attività Agonistica), in possesso di opportuna qualifica federale, che fungano da referenti tecnici per gli allenatori operanti nella società nella rispettiva categoria (considerando comunque le deroghe attualmente previste per le categorie Giovanissimi Provinciali – si veda CU n.1 SGS, pag. 13).

7) Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti) e 1:20 per le categorie Agonistiche (Under 15 - Giovanissimi e Under 17 - Allievi);

qualora ci fosse la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, si raccomanda l'affidamento a persona qualificata o, in alternativa ad un *Preparatore Atletico di Settore Giovanile* iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomatici ISEF;

8) Consegna - preferibilmente unitamente al *Modulo di Presentazione delle società* o comunque **entro il 15 novembre 2018** - di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella *Scuola di Calcio*

9) Partecipazione **obbligatoria** del Responsabile Tecnico e/o del Dirigente Responsabile della "Scuola di Calcio" a Corsi Informativi e riunioni organizzate nel territorio locale o regionale, nell'ambito dell'Attività di Base, dal Settore Tecnico e/o dal Settore Giovanile e Scolastico, **compresi gli incontri/workshop tecnici ed educativi previsti nei CFT della regione;**

10) Organizzazione di un '**Programma di Informazione**' (vedasi più sotto il riquadro NOTA SUL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE DELLE SCUOLE DI CALCIO) realizzato attraverso un numero minimo di 5 riunioni informative (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2019) con lo Psicologo, il Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS, quali:

- il "Regolamento di Gioco" nelle specifiche categorie;
- "Stile di Vita e Sana Alimentazione";
- "Le Relazioni tra Tecnico-Giovane Calciatore-Genitore all'interno della società sportiva";
- Workshop di tipo tecnico sviluppati secondo i principi del Settore Giovanile e Scolastico.

Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento.

In caso di necessità dei relatori sopra indicati è possibile richiedere il supporto al Settore Giovanile e Scolastico.

#### **NOTA SUL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE DELLE SCUOLE DI CALCIO:**

In considerazione dei temi indicati nella forma generica al punto 10), ai fini del riconoscimento delle Scuole di Calcio (comprese le Scuole di Calcio élite), si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico, all'interno del programma dei Centri Federali Territoriali (CFT) attivi sul territorio (per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, i CFT attivi nella s.s. 2018/2019 saranno quello di San Giorgio di Nogaro, UD e di Casarsa della Delizia, PN), organizzerà Workshop su temi tecnici ed educativi dedicati a tecnici, dirigenti, genitori a cui è aperta la partecipazione delle società del territorio.

A tal proposito si rende noto che la partecipazione del Responsabile Tecnico e/o del Dirigente Responsabile della "Scuola di Calcio" al workshop è **obbligatoria**; inoltre, la partecipazione di tecnici, dirigenti e genitori dei giovani calciatori delle Società ai Workshop organizzati dai Centri Federali Territoriali potrà essere considerata valida nell'ambito dei 5 incontri previsti nel "Programma di Informazione".

Ovviamente tale partecipazione, per poter essere validata dal Coordinatore Federale Regionale SGS, dovrà essere significativa e la Società dovrà essere rappresentata dallo staff tecnico al completo (in occasione dei Workshop tecnici e/o educativi loro dedicati), o con gruppi di genitori sufficientemente ampi (almeno 10 persone, nel caso di workshop di carattere educativo).

**Tutta la documentazione relativa al riconoscimento della *Scuola di Calcio* va inviata inderogabilmente nei termini previsti (ove non specificato, si intenda ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2018) esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia preferibilmente per posta elettronica (mail: [friuliveneziagiulia.sgs@figc.it](mailto:friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)) o in alternativa per posta ordinaria (FIGC Settore Giovanile e Scolastico FVG, via Carducci 22 – 34125 Trieste)**



## **RICONOSCIMENTO SCUOLA DI CALCIO ÉLITE**

Le *Scuole di Calcio* potranno essere riconosciute ufficialmente come *Scuola di Calcio Élite*, qualora (oltre a quanto sopra specificato) rispondano ai seguenti ulteriori **requisiti obbligatori** e realizzino **almeno un progetto** a scelta tra i seguenti (il Settore Giovanile e Scolastico si riserva ovviamente di valutare il progetto presentato e le sue finalità):

### **Requisito obbligatorio:**

1. Ogni squadra deve essere affidata ad una persona in possesso di qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico o, in alternativa, formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all'ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Informativo "Grassroots-Livello-E".

Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci, oltre al tecnico previsto al punto 5, il presente criterio potrà essere soddisfatto anche affidando l'incarico ad un *Preparatore Atletico di Settore Giovanile* iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o, in alternativa a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomatici ISEF;

2. Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, si raccomanda l'affidamento a persona qualificata o, in alternativa ad un *Preparatore Atletico di Settore Giovanile* iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomatici ISEF, o formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all'ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Informativo "Grassroots-Livello-E".

### **Requisito a scelta:**

(a) Realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di una Convenzione con almeno un Istituto Scolastico secondo le indicazioni generali riportate nell'Allegato n°5 del CU n.2 SGS, allegato anche al presente CU).

(b) Partecipazione all'attività ufficiale giovanile e/o delle categorie di base con almeno una squadra mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra composta da sole bambine. Per tale requisito è necessario il tesseramento di un numero minimo complessivo di 20 bambine.

(c) Sviluppo di un progetto di integrazione tra giovani calciatori diversamente abili e "normodotati" frequentanti la società, secondo quanto previsto dal CU SGS n.2 a pag. 5.

(d) Sviluppo di un progetto formativo continuativo nel corso della stagione sportiva, realizzato attraverso la collaborazione con uno "Psicologo dello Sport" di provata esperienza con specifica qualifica, iscritto al relativo albo professionale, quale esperto dello sviluppo delle relazioni umane. Il Progetto dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico, in accordo alle modalità indicate nell'Allegato 6 al CU n.2 SGS e allegato anche al presente CU.

(e) Sviluppo di un progetto sociale legato al territorio di appartenenza (p.e. inclusione ed integrazione; antirazzismo, Fair-Play, disagio sociale) scelto tra quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS.

Possono essere realizzati anche progetti diversi purché vengano preventivamente validati dal Settore Giovanile e Scolastico e sia possibile certificare e documentare l'attività effettivamente svolta.

### **Date di Scadenza Perentorie e Fasi di Controllo**

Per permettere la necessaria valutazione delle "Scuole di Calcio Élite", si indicano di seguito le **scadenze perentorie** e le fasi di controllo per potere ufficializzare il riconoscimento sin dall'inizio della stagione sportiva.

Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, **inderogabilmente entro le date di seguito indicate**, è tenuta a presentare **esclusivamente al Coordinatore Federale Regionale SGS** la documentazione necessaria.

Tali scadenze costituiranno di fatto le *Fasi di Controllo perentorie* del sistema di riconoscimento.

Come previsto dal CU n.2 SGS, se alle scadenze prefissate si dovessero riscontrare delle inadempienze, il Coordinatore Federale Regionale SGS “deve” proporre immediatamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico la revoca del riconoscimento di *Scuola di Calcio Élite*, revoca che verrà pubblicata con apposito Comunicato Ufficiale.

✓ **PRIMA SCADENZA: 10 settembre 2018**, trasmissione della seguente documentazione:

1) Consegna del ***Modulo di Presentazione della Società***;

2) Consegna della *Dichiarazione di Impegno Scuola Calcio di élite* (allegato n. 4 del CU n.2 SGS, allegato al presente CU) a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite:

- Impegno a partecipare all'attività ufficiale in tutte le categorie di base (Piccoli Amici e/o Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) e nelle categorie dell'attività agonistica (Giovanissimi ed Allievi);

- Impegno a partecipare a Manifestazione ed Eventi nell'ambito dell'Attività di Base (p.e. “Fun Football”, “Sei Bravo a... Scuola di Calcio”, “Fair Play”, ecc.)

- Impegno a tesserare, entro l'inizio dell'attività ufficiale, almeno 4 tecnici qualificati da destinare a ciascuna delle quattro categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), e ad affidare ogni squadra ad un allenatore adeguatamente formato secondo i requisiti indicati;

- Impegno a presentare il ***“Programma di Informazione”***, entro il 15 novembre;

- Impegno a sviluppare un progetto a scelta tra quelli indicati al punto c) (***“Requisito a scelta”***).

✓ **SECONDA SCADENZA: 15 Novembre 2018**, trasmissione della seguente documentazione:

- Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico;

- Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la “Scuola di Calcio Élite”;

- Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel ***“Programma di Informazione”***.

✓ **TERZA SCADENZA: 10 Maggio 2019**, trasmissione della seguente documentazione:

- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;

- Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all'attività ufficiale con le giovani calciatrici (solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l'attività femminile);

- Consegna Dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando certificazione dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.

Le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro posizione entro i termini e le *Fasi di Controllo* sopra indicate, non potranno più essere riconosciute come “Scuola di Calcio Élite” nelle successive due stagioni sportive.

*A seguito di specifica proposta da parte del Coordinatore Federale Regionale SGS, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, in accordo con il Settore Tecnico, può effettuare ulteriori e diverse valutazioni qualora Società virtuose evidenzino particolari qualità sul piano didattico-organizzativo, pur non completando il percorso relativo all'attività giovanile, riconoscendole ufficialmente come “Scuole di Calcio”.*

**Tutta la documentazione relativa al riconoscimento della *Scuola Calcio di Élite* va inviata inderogabilmente nei termini previsti esclusivamente al Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia preferibilmente per posta elettronica (mail: [friuliveneziagiulia.sgs@figc.it](mailto:friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)) o in alternativa per posta ordinaria (FIGC Settore Giovanile e Scolastico FVG, via Carducci 22 – 34125 Trieste)**

## **UTILIZZO DEL LOGO FIGC PER LE SCUOLA DI CALCIO E SCUOLA DI CALCIO ÉLITE S.S.2018/2019 –**

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.

Con l'obiettivo primario di sviluppare il sistema calcio a livello giovanile e migliorare lo standard qualitativo delle Società che svolgono attività nelle categorie di base, le Società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e che svolgono attività giovanile, possono essere riconosciute ufficialmente come “Scuola di Calcio” e “Scuola di Calcio Élite”, qualora vengano rispettati i criteri ed i requisiti stabiliti annualmente dal Settore Giovanile e Scolastico, di intesa con il Settore Tecnico.

Il sistema di riconoscimento delle Scuole di Calcio e di Calcio a 5 viene sviluppato con il fine di garantire la giusta attenzione ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici impegnati nell'attività sin dall'età di 5 anni, con il supporto, il coordinamento e relativo controllo effettuato per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico.

A tal proposito, la FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico ed il Settore Tecnico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono il riconoscimento come *Scuola di Calcio* e *Scuola di Calcio Élite*, ha avviato un percorso di identità visiva per valorizzare le Società che rispondono ai requisiti previsti.

Attraverso il Manuale allegato al CU n.2 SGS (scaricabile dal sito [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it)), infatti, le Società avranno la possibilità di utilizzare il marchio “Scuola Calcio - Settore Giovanile e Scolastico” o “Scuola Calcio Élite - Settore Giovanile e Scolastico” in modo che possano avere maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo.

Il Manuale fornisce alla Scuola Calcio un concreto strumento per valorizzare il proprio impegno nel territorio, abbinando il proprio marchio a quello della FIGC.

Per tale opportunità, le società sono tenute ad attenersi rigorosamente a quanto indicato nel manuale, oltre che a mantenere i requisiti richiesti per il riconoscimento come Scuola Calcio Élite.

**Le Società che non sono riconosciute ufficialmente come *Scuola di Calcio* o *Scuola di Calcio Élite*, non sono autorizzate ad utilizzare il marchio “Scuola Calcio - Settore Giovanile e Scolastico” o “Scuola Calcio Élite - Settore Giovanile e Scolastico”, tantomeno il logo della FIGC, così come non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio qualora venga revocato il riconoscimento.**

## **PROVINI PRESSO LE SOCIETÀ (GIOVANI CALCIATORI SOTTOPOSTI A PROVA)**

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Come specificato dal CU n.1 SGS per la s.s. 2018/2019, vengono considerati "Provinci", le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per "sottoporlo a prova", prevedendo l'inserimento in un proprio gruppo-squadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

1. società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2007) ed i 16 anni, previo rilascio di regolare "nulla osta" da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a "prova" giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Scuola di Calcio";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull'inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

- Le società che intendono "sottoporre a prova" un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all'inizio della Stagione Sportiva e **comunque entro e non oltre il 30 novembre 2018**) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
- il Settore Giovanile e Scolastico autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il 15 dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell'anno;
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende "provare" giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della "prova" senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno "sottoposto a prova", suddivisi per fascia d'età e gruppo-squadra.

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o **Tornei Nazionali o Internazionali** della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all'inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

Preme specificare che, oltre alla modalità sopra specificata, non esistono altre possibilità in base alle quali ad un giovane calciatore tesserato per una società affiliata alla FIGC sia permesso di fare attività presso altre società, affiliate alla FIGC, diverse da quella per cui è tesserato.

**Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella s.s. 2017/2018** (vedasi l'elenco sotto) mantengono l'autorizzazione a sottoporre a prova i giovani nella corrente s.s. 2018/2019 **purchè rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 settembre 2018** con le informazioni necessarie di cui sopra. Qualora non fosse effettuato il rinnovo entro il 30 settembre 2018 alla società verrà revocata l'autorizzazione per tutto l'intera stagione sportiva.

**Le società autorizzate nella s.s. 2017/2018 erano le seguenti (allegato al CU n.1 SGS del 1/7/2018):**

- A) Società autorizzate a sottoporre a prova giovani tra i 10 anni compiuti e i 12 anni non compiuti, compiuti 16 anni, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società, e/o sottoporre a prova giovani di età compresa tra i 12 anni compiuti e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione:

PORDENONE CALCIO SRL  
ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR

- B) Società autorizzate a sottoporre a prova giovani tra i 10 anni compiuti e i 16 anni, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società:

ASD SAN LUIGI CALCIO

- C) autorizzata a sottoporre a prova giovani tra i 12 anni compiuti e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società):

UDINESE CALCIO SPA

## **DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI**

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 02 Luglio 2018 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

<b>NOMINATIVO/CATEGORIA</b>	<b>DATA DI NASCITA</b>	<b>SOCIETÀ DI APPARTENENZA</b>
<b>Esordienti Misti</b>		
SCRETI GRAZIELLA	24/04/2005	ASD AURORA PORDENONE
FRANCESCUTTO MADDALENA	27/10/2005	ASD AURORA PORDENONE

## **COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE**

NESSUNA COMUNICAZIONE.

# **GIUSTIZIA SPORTIVA**

## **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

NESSUNA COMUNICAZIONE.

## **DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

NESSUNA COMUNICAZIONE.

## **DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dall'avv. Severino Lodolo (Vice Presidente), e dall'avv. Andrea Canzian (componente effettivo e relatore), nonché degli avv.ti Luca De Pauli e Alfonso Davide D'Angelo (componenti supplenti che non hanno preso parte alla deliberazione) con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 26.07.2018 ha assunto il seguente provvedimento:

### **13T-2017/18 DEFERIMENTO formulato dal sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti della US PALAZZOLO, MSATFI Gholam, ZANIRATO Remigio.**

**Il deferimento.** Con raccomandata di data 15.5.2018 ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale ai sensi dell'art. 32/ter, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva,

- il sig. MSATFI Gholam;
- il sig. ZANIRATO Remigio;
- la Società U.S. PALAZZOLO,

per rispondere rispettivamente:

- Il primo della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 39 e 43 delle NOIF, per avere partecipato, senza averne titolo in quanto non ancora tesserato, e pertanto privo delle previste idoneità sportiva e specifica copertura assicurativa, nelle fila della squadra della Società US. PALAZZOLO, alle gare di Campionato di 2<sup>a</sup> ctg. Girone C innanzi specificate;
- Il secondo della violazione dei principi sanciti dall'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per avere falsamente attestato, in qualità di Accompagnatore Ufficiale della Società US. PALAZZOLO, la regolare posizione di tesseramento del calciatore MSATFI Gholam, inserito nella lista delle gare Porpetto-Palazzo del 16.10.2016; Palazzo-Trivignano del 4.12.2016 e Trivignano-Palazzo del 2.4.2017, nonostante lo stesso fosse privo del certificato di idoneità sportiva e di specifica copertura assicurativa;
- La Società US: PALAZZOLO a titolo di responsabilità oggettiva di cui all'art. 4, comma 2, del C.G.S. per effetto delle violazioni ascritte ai soggetti innanzi elencati alla quale appartenevano all'epoca dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività come sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S.

**La convocazione.** Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 26.07.2018.

**Il dibattimento e le conclusioni.** All'udienza del 26.07.2018, dinanzi al T.F.T. è comparso il Sostituto Procuratore dott. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale, nonché il sig. Roberto Luigi BURATTO, presidente dell'US PALAZZOLO.

Nessuno compariva per i deferiti MSATFI Gholam e ZANIRATO Remigio.

Il sig. BURATTO, rappresentava di aver operato in buona fede avendo inoltrato tutta la documentazione per il tesseramento del calciatore, non avendo poi ricevuto richieste particolari dalla Federazione e confidando da ciò che il tesseramento fosse regolare. Chiedeva comunque di poter definire la sanzione ai sensi dell'art.23 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini:

punti 2 di penalizzazione ed euro 400 di ammenda (pena base 3 punti ed euro 600,00 così ridotta ex art. 23 CGS).

Il Sostituto Procuratore Federale aderiva all'istanza.

Relativamente agli assenti concludeva il rappresentante della Procura Federale per la declaratoria di responsabilità degli stessi in ordine agli addebiti loro ascritti, chiedendo la squalifica per 3 (tre) giornate per il calciatore MSATFI Gholam e l'inibizione di giorni 30 (trenta) per il sig. ZANIRATO Remigio.

**La motivazione.** La materialità dei fatti contestati non è in discussione avendone il presidente dell'US PALAZZOLO comparso in udienza ammesso la sussistenza, con precisazione tuttavia che vi era in lui il fondato convincimento di essere in regola con il tesseramento.

Premesso che il TFT Friuli Venezia Giulia, ricevuto l'accordo dalla Procura federale, è tenuto a verificarne la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione, ex art. 23 co.2 CGS. si ritiene nello specifico congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all'accordo delle parti, ricordando che – al di là della buona fede dichiarata dal Presidente del sodalizio – il rischio di mancata copertura assicurativa in capo al calciatore che disputi una gara, è elemento di indubbia attenzione che la società deve porre in essere, anche per evitare gravi conseguenze in ipotesi di infortunio.

L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 23 CGS nel testo vigente, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del solo richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della presente decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, questo TFT dovrà revocare la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 dell'art. 23 CGS, fisserà l'udienza per il dibattimento dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI.

Nulla questo per ciò che riguarda gli altri soggetti deferiti non comparsi dinanzi al TFT. In ragione di un tanto, stante anche l'assenza di difese da parte degli incolpati, si ritiene congrua la richiesta operata dalla Procura Federale.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale FVG con ordinanza non impugnabile così dispone:**

- Ai sensi dell'art. 23 CGS applica all'US PALAZZOLO, nei cui confronti dichiara definito il procedimento, l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) salvo che, limitatamente alla posizione della Società, non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, al pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata.

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti MSATFI Gholam e ZANIRATO Remigio Daniele, non comparsi, in ordine ai quali, per le medesime motivazioni già esposte supra, il Tribunale Federale Territoriale FVG pronuncia il seguente autonomo provvedimento:

**P.Q.M.**

- Ritenuta sussistere la responsabilità del calciatore MSATFI Gholam relativamente all'addebito a lui ascritto commina la squalifica dello stesso per 3 (tre) giornate;
- Ritenuta sussistere la responsabilità del sig. ZANIRATO Remigio relativamente all'addebito a lui ascritto commina l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni 30 (trenta).

Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dall'avv. Severino Lodolo (Vice Presidente), e dall'avv. Andrea Canzian (componente effettivo e relatore), nonché degli avv.ti Luca De Pauli e Alfonso Davide D'Angelo (componenti supplenti che non hanno preso parte alla deliberazione) con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 26.07.2018 ha assunto il seguente provvedimento:

**16T-2017/18 DEFERIMENTO formulato dal sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di ELOMO Onana Yves Rodrigue – SP AIELLO.**

**Il deferimento.** Con raccomandata di data 11.6.2018 ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale ai sensi dell'art. 32/ter, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva,

- il sig. ELOMO Onana Yves Rodrigue per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dagli art. 40, comma 4 delle NOIF e 10, comma 2, del CGS, per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento n° 6957360 a favore della società ASD Castions per la stagione sportiva 2017-2018, benché già tesserato con la società SP AIELLO, con decorrenza dal 1/12/2017, giusta certificazione anagrafica di tesseramento documentata.
- La Società SP AIELLO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato ELOMO Onana Yves Rodrigue.

**La convocazione.** Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 26.07.2018.

**Il dibattimento e le conclusioni.** All'udienza del 26.07.2018, dinanzi al T.F.T. è comparso il Sostituto Procuratore dott. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno compariva per il deferito ELOMO Onana Yves Rodrigue e per la Società SP AIELLO. Concludeva il rappresentante della Procura Federale per la declaratoria di responsabilità in ordine all'addebito ascritto, chiedendo la squalifica per 3 (tre) giornate per il calciatore ELOMO Onana Yves Rodrigue e l'ammenda di euro 100,00 (cento) per la Società SP AIELLO.

**La motivazione.** La materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando documentalmente provata dalla Procura Federale ed inoltre il calciatore ELOMO Onana Yves Rodrigue non si è presentato né davanti alla Procura Federale, né innanzi al TFT per giustificare o discolarsi su quanto a lui contestato, né alcuno è comparso per la Società SP AIELLO innanzi al TFT per giustificare l'accaduto.

Da ciò si ritengono congrue le richieste operate dalla Procura Federale.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:**

- Ritenuta sussistere la responsabilità del calciatore ELOMO Onana Yves Rodrigue relativamente all'addebito a lui ascritto commina la squalifica dello stesso per 3 (tre) giornate effettive;
- Ritenuta sussistere ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. la responsabilità oggettiva della società SP AIELLO per la violazione ascritta al proprio tesserato commina alla stessa la sanzione dell'ammenda di euro 100,00 (Cento).

Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.



**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.**

**Pubblicato in Trieste ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 09.08.2018**

**Il Segretario  
(M.Maddalena Maicus)**

**Il Presidente  
(Ernes Canciani)**